



REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 326 dell'11 ottobre 2024

«Approvazione disegno di legge: “Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia’”».

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3»;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, concernente “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

VISTO il disegno di legge : «Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia'», trasmesso, da ultimo, con nota 20 settembre 2024, prot. n. 9122/Gab, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica con proiezioni finanziarie, della Analisi Tecnico Normativa (ATN) e delle relazione AIR, nonché dei prescritti pareri;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: «Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2024, n.105, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia'» nel testo che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

AMICO

Il Presidente

SCHIFANI

MGC

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
“Recepimento Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69,
convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia”

Com'è noto la legge 24 luglio 2024, n.105 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n.69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (GURI n. 175 del 27/07/2024) ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Il sopra citato decreto-legge, come convertito, con modificazioni, consta di quattro articoli, il primo dei quali ha innovato la legislazione statale in materia di edilizia, modificando alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (T.U.E.), mentre gli articoli 2, 2- bis e 3 hanno dettato ulteriori norme di carattere generale.

In merito all'applicazione di tale norma statale nella Regione Siciliana, occorre preliminarmente rammentare che la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380”, con l'articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche.

Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni dispone che: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.”. Con tale previsione il legislatore regionale ha inteso recepire dinamicamente il T.U.E. consentendo, quindi, l'ingresso nell'ordinamento regionale di tutte le successive modificazioni e integrazioni del T.U.E. operate dal legislatore nazionale, tra le quali rientrano, quindi, anche quelle di cui al decreto-legge n. 69 del 2024, come convertito. Diversamente, le modifiche apportate dal legislatore statale alle norme del T.U.E., recepite dal legislatore regionale con le modifiche di cui al Titolo II della legge regionale n. 16 del 2016, non trovano immediata applicazione nella Regione Siciliana e necessitano di una eventuale previsione legislativa da parte dell'Assemblea regionale che ne consenta l'ingresso nell'ordinamento regionale.

Alla luce di quanto sopra, con la Circolare esplicativa n. 3 dell'8 agosto 2024, il Dipartimento regionale dell'urbanistica ha ritenuto, al fine di fornire un valido prontuario applicativo e al contempo interpretativo, utile nella prassi degli operatori del settore, distinguere, nell'ambito del decreto-legge in argomento, gli articoli modificativi del T.U.E. recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana e che sono, quindi, immediatamente vigenti nella Regione, da quelli recepiti con modifiche che non possono avere applicazione diretta.

Si ritiene utile distinguere, in termini di recepimento, quelle norme che in forza di un rinvio dinamico alla legislazione nazionale trovano immediata applicazione sul suolo siciliano, da quelle, viceversa, che necessitano di adeguato recepimento.

Le norme immediatamente applicabili:

1. La lettera 0a) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, aggiunge il comma 1-quater all'articolo 2-bis del D.P.R. n.380/2001, il quale disciplina le “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”.

2. Le lettere b), b-bis), c), c-bis), c-ter e d) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, modificano, rispettivamente, l'articolo 9-bis rubricato "*Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili*", l'articolo 23-ter rubricato "*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*", l'articolo 24 rubricato "*Agibilità*" e l'articolo 31 rubricato "*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001.
3. La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, modifica l'articolo 34-bis rubricato "*Tolleranze costruttive*".
4. La lettera i) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, modifica l'articolo 37 rubricato "*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata inizio attività*".

Le norme che necessitano di recepimento:

1. Con l'**articolo 1**, si modifica la legge regionale 10 agosto 2016, n.16. Con il comma 1 si recepisce la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato "*Attività edilizia libera*". Con il comma 2, si recepisce la lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l'articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato "*Determinazione delle variazioni essenziali*". Con il comma 3 si recepisce la lettera e) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che modifica l'articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato "*Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*".
2. Con l'**articolo 2**, si recepiscono le lettere f-bis)- g) e h) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito. In particolare, la lett. f-bis) introduce, nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, un nuovo articolo, ossia il 34-ter rubricato "**Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo**"; la lettera g) modifica l'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, rubricato "*Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali*" che con il presente disegno di legge viene recepito dinamicamente; la lettera h) introduce l'articolo 36-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, rubricato "*Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità*".
3. Con l'**articolo 3**, al comma 1, si recepisce l'articolo 1, comma 2, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che disciplina l'utilizzazione delle **sanzioni** di cui all'articolo 31, all'articolo 34 ter e all'articolo 36 bis del T.U.E.. Al comma 2, si recepisce l'articolo 2 D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, rubricato "**Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid -19**".
4. Con l'**articolo 4** si recepiscono le disposizioni contenute nell'articolo 3 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, rubricato "**Norme finali e di coordinamento**".
5. Con l'**articolo 5**, in linea con quanto prescritto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, si abroga l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che recepiva con modifiche l'articolo 36 del T.U.E..
6. Con l'**articolo 6** si precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

7. Con l'articolo 7 si indica l'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda l'articolo 2-bis del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, rubricato "*Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963*" tali disposizioni non sono applicabili alla Regione siciliana in quanto inerenti alla catastrofe del Vajont.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

CALOGERO BERINGHELI
2024.09.12 11:40:23

CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97+VATTIT-80012000826

RSA/2048 bits

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2024.09.13 11:27:33

CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97+VATTIT-80012000826

RSA/2048 bits

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

“Recepimento Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105”

Relazione Tecnica con proiezioni finanziarie

Il presente documento fornisce le necessarie informazioni contabili e finanziarie di cui alla circolare n. 10 del 18/04/2023, inerenti al disegno di legge recante “Recepimento Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105”.

Il Disegno di Legge recepisce nell’ordinamento regionale le modificazioni e integrazioni del Testo Unico dell’Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, operate dal legislatore nazionale con il Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105.

Le norme da recepire con il Disegno di Legge in argomento sono riferite alle disposizioni del T.U.E. recepite nell’ordinamento regionale con modifiche dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii., e pertanto, non immediatamente applicabili in Sicilia.

Il Disegno di legge consta di 7 articoli e reca disposizioni di carattere puntuale in materia edilizia con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

- edilizia libera;
- determinazione delle variazioni essenziali;
- interventi eseguiti in parziale difformità; accertamento di conformità;
- disposizione sulle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.31 e all’art.36 bis del T.U.E;
- strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Occorre premettere che il Disegno di legge in argomento tratta di materia edilizia, di competenza esclusivamente comunale e, pertanto gli eventuali pagamenti, a titolo di oblazione, previsti nell’articolato sono dovuti ai Comuni e, pertanto, non riguardano il bilancio regionale.

Di seguito sono indicati i singoli articoli e le relative disposizioni con la specificazione degli eventuali oneri per la finanza regionale.

Art.1 - Modifica alla legge regionale 10 agosto 2016, n.16.

1. Con il comma 1 si recepisce la lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “*Attività edilizia libera*”. La disposizione in esame è volta ad ampliare gli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, in particolare le vetrate panoramiche e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
2. Con il comma 2, si recepisce la lettera d-bis) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “*Determinazione delle variazioni essenziali*” inerente alla determinazione delle variazioni essenziali rispetto al progetto edilizio approvato.
3. Con il comma 3 si recepisce la lettera e) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che modifica l’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” al fine di prevedere un incremento delle sanzioni, già dovute ai Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16.

Si precisa che **si tratta di materia edilizia di competenza comunale** e che gli interventi in edilizia libera non necessitano di alcun titolo abilitativo né di alcun pagamento di oneri al Comune nel cui territorio ricade l’intervento.

La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, e anzi appare suscettibile di generare maggiori entrate nelle casse comunali, allo stato non quantificabili, derivanti dall’incremento delle suddette sanzioni.

Art.2 - Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

La disposizione in esame, alla **lett.a)** recepisce l’art.34 bis del Testo Unico dell’Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all’art.1, comma 1, lett.f-bis) del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo rilasciato, che possono essere regolarizzati con le modalità di cui al medesimo articolo. Alla **lett.b)** recepisce dinamicamente l’art.36 del Testo Unico dell’Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all’art.1, comma 1, lett.g) del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità. Alla **lett.c)** recepisce dinamicamente l’art.36-bis del Testo Unico dell’Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all’art.1, comma 1, lett.h) del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire o dalla segnalazione di inizio attività, volto al superamento dell’istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziale difformità degli interventi dal permesso di costruire.

Con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria si segnala che il rilascio del permesso di costruire, di competenza dei Comuni, e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, è subordinato al pagamento agli stessi Comuni, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del costo di costruzione ovvero dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi.

Tale previsione potrà determinare un maggior gettito a favore dei Comuni, allo stato non quantificabile. La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.

Art.3 - Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.

Al comma 1, la disposizione in esame recepisce dinamicamente l’art.1, comma 2 del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che disciplina l’utilizzazione delle sanzioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo del T.U.E., come modificato dal Decreto Legge n. 69/2024, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e per la realizzazione di opere e per gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi. Al comma 2, recepisce dinamicamente l’art. 2 del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

105, che detta disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate, sia da soggetti pubblici che privati, durante l'emergenza Covid 19 con la finalità di consentire il mantenimento di quelle strutture che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.

Si specifica che le suddette entrate da utilizzare per gli eventuali interventi di demolizione o di riqualificazione sono di competenza comunale e non riguardano il bilancio regionale.

La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.

Art.4 - Norme finali e di coordinamento

La disposizione in esame recepisce dinamicamente l'art. 3 recante: "*Norme finali e di coordinamento*", del Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che detta disposizioni di coordinamento in materia tolleranze costruttive (art 34 -bis del T.U.E.), di trasferimento di immobili da parte delle Regioni e precisa che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'art. 36- bis del T.U.E. non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione all'erario o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale. Pertanto, fermo restando che le somme di cui sopra sono state versate nelle casse del Comune nel cui territorio ricade l'immobile, la norma non prevede alcun introito di ulteriori somme né alcuna minore entrata nelle casse comunali e, pertanto **non riguarda il bilancio regionale.**

La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.

Art.5 -Abrogazione di norme

In linea con quanto prescritto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che prevede il recepimento dell'articolo 36 del T.U.E., rubricato "**Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità**" si abroga l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che recepiva con modifiche il medesimo articolo 36 del T.U.E..

La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.

Art.6 - Copertura finanziaria

Si precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

CALOGERO BERINGHELI
2024.09.12 11:41:37

CN=CALOGERO BERINGHELI
CMT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97*VATIT-80012000826

RSA2048 bits

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione: Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente -

Titolo: Disegno di legge recante "Recepimento Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia".

PARTE I – ASPETTI TECNICO- NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge regionale 24 luglio 2024, n. 105 recante "Conversione in legge, con modificazioni del decreto -legge 29 maggio 2024, n. 69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (GURI n. 175 del 27.07.2024) ha convertito con modifiche, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica".

Il decreto- legge sopra citato, come convertito con modificazioni, consta di quattro articoli; il primo dei quali ha innovato la legislazione statale in materia di edilizia, modificando alcune disposizioni del Decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.E.), mentre gli articoli 2, 2 bis e 3 hanno dettato ulteriori norme di carattere generale.

In merito all'applicazione di tale norma statale nella Regione Siciliana, occorre preliminarmente rammentare che in materia di urbanistica la Regione Siciliana vanta una legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Cio' posto, la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380", con l'articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16e successive modificazioni dispone che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni".

Con tale previsione il legislatore regionale ha inteso recepire dinamicamente il T.U.E. consentendo, quindi, l'ingresso nell'ordinamento regionale di tutte le successive modificazioni e integrazioni del T.U.E. operate dal legislatore statale, tra le quali rientrano, quindi, anche quelle di cui al decreto-legge n. 69 del 2024 come convertito.

Invece le modifiche apportate dal legislatore statale alle norme del T.U.E., recepite dal legislatore regionale con le modifiche di cui al Titolo II della legge regionale n. 16 del 2016, non trovano immediata applicazione nella Regione siciliana e necessitano di una previsione legislativa regionale che ne consenta l'ingresso nell'ordinamento regionale.

Alla luce di quanto sopra, il competente Dipartimento regionale dell'Urbanistica ha emanato la circolare esplicativa n. 3 dell'8 agosto 2024, al fine di fornire un valido prontuario applicativo e al contempo interpretativo, utile nella prassi degli operatori del settore, a distinguere, nell'ambito del decreto-legge in argomento, gli articoli modificativi del T.U.E., recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana e che per l'effetto sono immediatamente vigenti nella Regione, da quelli recepiti con modifiche che non possono trovare applicazione diretta.

Cio' premesso, l'obiettivo del disegno di legge in oggetto, è finalizzato a dare uniformità di applicazione delle norme di semplificazione in materia di legislazione urbanistica e di edilizia, che sono già vigenti nel territorio dello Stato, anche nel territorio della Regione Siciliana che, vantando in tale materia una riserva legislativa di tipo esclusivo, necessitano di apposito DDL di recepimento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale e regionale.

Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nel provvedimento sono vari; si segnalano, in particolare:

Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;
Decreto presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.E.)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le misure contenute nel disegno di legge sono armonizzate con tutti i provvedimenti segnalati al punto precedente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le misure contenute nel disegno di legge sono tutte conformi ai principi costituzionali, allo Statuto della Regione ed alle norme comunitarie.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni dello Stato.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni dello Stato, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati disegni di legge vertenti in materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel disegno di legge.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di provvedimento in esame è redatto nel rispetto del diritto eurounitario e non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14)Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Lo schema di provvedimento non introduce nuove definizioni normative e quelle utilizzate sono coerenti con quelle in uso nell'ordinamento interno.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'elaborazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge è stato necessario fare ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sussistono effetti abrogativi impliciti e norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di provvedimento in esame non prevede l'emanazione di eventuali atti successivi.

7)Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso della struttura proponente o comunque disponibili in modalità aperta a livello regionale.

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica
Roberta Spinelli



RELAZIONE AIR

Titolo: Schema di disegno di legge recante “ Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia”

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Con il disegno di legge in esame si intende recepire le norme contenute nel decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105 relativo alle disposizioni in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia, che non trovano applicazione diretta nel territorio della Regione Siciliana, per le quali il legislatore regionale con la legge 10 agosto 2016, n. 16 non ha disposto il recepimento dinamico.

In merito all'applicazione di tale norma statale nella Regione Siciliana, occorre preliminarmente rammentare che in materia di urbanistica la Regione Siciliana vanta una legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Cio' posto, la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, con l'articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16e successive modificazioni dispone che:” *Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni*”.

Con tale previsione il legislatore regionale ha inteso recepire dinamicamente il T.U.E. consentendo, quindi, l'ingresso nell'ordinamento regionale di tutte le successive modificazioni e integrazioni del T.U.E. operate dal legislatore statale, tra le quali rientrano, quindi, anche quelle di cui al decreto-legge n. 69 del 2024 come convertito.

Invece, le modifiche apportate dal legislatore statale alle norme del T.U.E., recepite dal legislatore regionale con le modifiche di cui al Titolo II della legge regionale n. 16 del 2016, non trovano immediata applicazione nella Regione siciliana e necessitano di una previsione legislativa regionale che ne consenta l'ingresso nell'ordinamento regionale.

Il disegno di legge in esame consente, dunque, di procedere al recepimento delle disposizioni nazionali in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia e, conseguentemente, di armonizzare e di uniformare l'intera legislazione regionale in subiecta materia eliminando incertezze interpretative.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che alcune disposizioni in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia, per le quali il legislatore regionale non ha disposto il recepimento automatico e che sono già vigenti nel territorio statale, non possano essere applicate anche nel territorio regionale.

Com'è noto le disposizioni da recepire sono volte alla semplificazione di molte procedure unitamente al rilascio di permessi ed autorizzazioni in materia urbanistica ed edilizia che proprio per le finalità di tipo sociale ed economico a cui afferiscono sono denominate c.d. “Salva casa”.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo consiste in una maggiore semplificazione relativa agli interventi abitativi maggiormente richiesti e nella possibilità di sanare quei piccoli abusi, ritenuti tali sulla base della legislazione previgente, che causavano la non commerciabilità delle abitazioni con la realizzazione di un mercato immobiliare sicuro.

Nel medio e lungo periodo i risultati attesi concernono:

- la realizzazione di un'attività edilizia libera per i casi in cui è possibile;
- una maggiore sicurezza nella compravendita degli immobili;
- una maggiore tutela di coloro i quali vantano un diritto di proprietà su beni immobili, che nel corso degli anni sono stati oggetto di piccoli abusi ormai risalenti nel tempo, come nel caso, per esempio, di immobili trasferiti in caso di successione mortis causa.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati come indicatori:

- numero delle istanze relative alle richieste di sanabilità dei piccoli abusi contemplati dal decreto c.d. "salva casa" oggetto di recepimento con il disegno di legge in esame;
 - numero dei provvedimenti emessi dagli enti territoriali competenti;
 - entità delle sanzioni pecuniarie irrogate al fine di regolarizzare gli interventi abitativi contemplati.
- Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un triennio, acquisendo gli elementi necessari per l'eventuale predisposizione della VIR.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i titolari dei diritti di proprietà sui beni immobili.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Non è stato necessario effettuare consultazioni considerato che trattasi di norme che recepiscono disposizioni per le quali sono state effettuate le necessarie consultazioni in sede di "Conferenza Stato -Regioni ed acquisiti i relativi pareri.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo, essendo di recepimento di disposizioni statali già in vigore, è intervento "necessitato".

Si è reputato che, in assenza del citato intervento regolatorio, gli interventi in ambito edilizio ed urbanistico ritenuti non conformi dalla precedente legislazione in materia, in assenza del recepimento in argomento avrebbero sofferto limitazione in sede di compravendita con inevitabili pregiudizi.

Il mancato intervento avrebbe impedito il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone – in ragione della complessità dell'intervento e delle considerevoli modifiche da introdurre nella legislazione vigente in materia di urbanistica ed edilizia.

Infatti l'intervento normativo proposto è l'unico in grado di conseguire gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi derivanti dall'introduzione nella legislazione regionale della disciplina recata dal citato decreto legge relativo alle "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia" sono stati esplicitati già in sede di valutazione dell'impatto del decreto legge in argomento..

A livello nazionale, l'intervento normativo è stato preceduto dal confronto tecnico con i rappresentanti dei diversi portatori di interessi competenti in materia

L'intervento regolatorio, lungi dal comportare svantaggi, presenta il vantaggio di adeguare l'ordinamento regionale a quello statale, semplificando le procedure e le attività in campo edilizio ed urbanistico.

Ulteriori vantaggi sono quelli derivanti dalla possibilità di rendere il mercato della compravendita immobiliare più sicuro e di eliminare possibili speculazioni.

L'intervento non comporta aggravii o costi aggiuntivi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione prescelta produce effetti favorevoli sulle imprese.

In particolare, la semplificazione della procedura per la realizzazione di attività c.d. in edilizia libera per le quali le nuove norme prevedono forme autorizzative più semplificate e snelle.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne gli oneri informativi, questi sono previsti dalle leggi speciali sul procedimento amministrativo.

Relativamente ai costi amministrativi, questi sono quantificati dal decreto legge citato in base agli interventi che si intendono realizzare o rendere conformi alle nuove disposizioni.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici finanziari e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori che possano incidere sulle misure di politica economica.

Per quanto concerne la disponibilità delle risorse amministrative e gestionali, l'impianto normativo richiede semplici misure di adeguamento sia da parte delle imprese che della pubblica

amministrazione (predisposizione e trasmissione agli Uffici territoriali e di eventuali circolari esplicative del nuovo testo normativo e relativa pubblicazione sul sito della Regione Siciliana.

SEZIONE 6 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Le norme trovano la loro attuazione in combinazione con le istanze dei privati e gli uffici degli enti territoriali interessati.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa mediante circolari esplicative che saranno trasmesse agli Uffici territoriali e alle associazioni di categoria nonché inserite nella specifica sezione del sito internet della Regione Siciliana.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza triennale, attraverso analisi dei dati forniti periodicamente da parte degli enti territoriali, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio. Sulla base dell'analisi dei dati forniti dagli Uffici territoriali e sulla scorta delle osservazioni provenienti dai portatori d'interesse si potrà procedere ad un eventuale intervento correttivo considerata la potestà legislativa di tipo esclusivo riservata alla Regione Siciliana dall'art. 14 dello Statuto in materia di urbanistica.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sulla base delle valutazioni tecnico-applicative degli uffici (Sportello Unico per l'edilizia) delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione, si procederà, con cadenza triennale, alla relazione di verifica dell'impatto normativo, nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove procedure introdotte, al fine di verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica
Roberta Spinelli



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Recepimento DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia”*

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo la lett. af) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - lett. ag) *“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”*
 - lett. ah) *“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”*
2. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono soppresse le parole *“Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.”*
3. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 le parole *“doppio del costo di produzione”* sono sostituite dalle parole *“triplo del costo di produzione”* e le parole *“e pari al doppio del valore venale”* sono sostituite dalle parole *“e pari al triplo del valore venale”*.

Art. 2

Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nei seguenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

- a) Articolo 34 ter e successive modifiche ed integrazioni.
- b) Articolo 36 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Articolo 36 bis e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105:

1. Destinazione delle entrate

“Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.”

2. Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19

1. *Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.*

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Norme finali e di coordinamento

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Servizio 07
"Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"

Prot.n. 33744 del 19/09/2024

All'Assessore Territorio e Ambiente
Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Al Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento regionale dell'Urbanistica

Oggetto: Disegno di legge recante "Recepimento Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia".

Con riferimento alla nota prot. n.2962/Gab del 13/09/2024, assunta al protocollo di questa Ragioneria Generale al n. 33293 del 17/09/2024, inviata allo scrivente al fine di ottenere il visto di conformità sulla nuova edizione del ddl in oggetto, rielaborato nella numerazione, nella rubricazione degli articoli e nel linguaggio di tecnica normativa secondo le indicazioni dell'Ufficio Legislativo e Legale, si ribadisce quanto evidenziato nella nota prot. 32536 del 06.09.2024, relativa alla precedente stesura del ddl in oggetto e verificate che le modifiche sono solo di natura formale e non generano nuovi o maggiori oneri o minori entrate nel bilancio della Regione Sicilia, appone il visto di conformità.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Il Responsabile del Servizio
Assessorato Bilancio
ALESSANDRO COLAN
18.09.2024 11:31



Documento
firmato da:
Ignazio Tozzo
18.09.2024 15:
08:21 UTC